

Requisiti partecipazione a gare di appalto Limiti alla discrezionalità della P.A.

Con la recente sentenza n. 647 del 15.2.2007 il Consiglio di Stato ha affermato che la legge non stabilisce in modo tassativo quali sono i requisiti da richiedere ai partecipanti alle gare di appalto di servizi, lasciando tale determinazione alla ragionevole discrezionalità delle singole Amministrazioni e consentendo che la singola stazione appaltante prescriva requisiti diversi e più severi rispetto a quelli normativamente fissati, anche al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico perseguito.

In ragione di ciò, rientra perciò nella discrezionalità dell'Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, fatto salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.10.2002, n. 5942; Id., Sez. IV, 22.10.2004, n. 6972; Id., Sez. V, 5.10.2005, n. 5318).

Riconosciuta, quindi, l'astratta possibilità per la stazione appaltante di individuare discrezionalmente determinati ed ulteriori requisiti - rispetto alle previsioni normative- in ragione della specificità del servizio da appaltare ed alle esigenze allo stesso sottese, la questione sulla quale il Consiglio di Stato si è pronunciato ha riguardato la legittimità della richiesta di un capitale sociale di un milione di euro in più rispetto al requisito minimo indicato all'epoca dalla Banca d'Italia per partecipare alla gara. I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto un tale incremento del capitale sociale senz'altro eccessivo in mancanza di una specifica e congruente giustificazione da parte dell'Amministrazione, trattandosi dell'affidamento di un servizio quinquennale di tesoreria comunale di modesto importo, essendo previsto un compenso annuo a base d'asta non superiore ad euro 50.000,00, con conseguente valore della gestione annua di circa 500.000,00 euro (aggirandosi il compenso all'incirca sul 10%) e della gestione complessiva di circa 2.500.000,00 euro.

Questa informativa è pubblicata in collaborazione con lo
[Studio Legale Tonucci & Partners](http://www.tonucci.it)



Tonucci & Partners

In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

www.tonucci.it

*Per informazioni relative alle tematiche qui trattate,
Vi preghiamo di contattare:*

Avv. Alberto Fantini

afantini@tonucci.it

Avv. Giorgio Alù

galu@tonucci.it

*Via Principessa Clotilde n. 7, 00196 Roma,
tel. +39 06 362271, fax +39 06 3622753*